

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione " VENETO LOGISTICA S.R.L. " .

Art.2 - La società ha sede legale nel Comune di Rovigo.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà istituire e in seguito sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art.3 - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Oggetto Sociale

Art.4 - La società ha per oggetto la realizzazione, gestione e locazione di infrastrutture mobili ed immobili di intermodalità e logistica, di stoccaggio e di magazzini da destinare ad attività logistiche nonché l'acquisto e la locazione di beni mobili rivolte esclusivamente alle necessità delle Piccole e Medie Imprese come definite dalla Comunicazione Commissione CE n.96/280 CE e dal D.M. del 18.09.1997.

La società potrà inoltre, senza che ciò possa costituire in alcun modo attività principale, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ed ogni altra operazione necessaria od utile ad raggiungimento degli scopi sociali, il rilascio di fidejussioni, avalli e la concessione di garanzie, anche reali, sotto qualsiasi forma a favore di terzi nell'interesse proprio.

Tali facoltà possono essere esercitate solo con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sono tassativamente esclusi dall'oggetto sociale:

- l'attività professionale riservata, nonché ogni attività per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (servizi d'investimento);
- la sollecitazione del pubblico risparmio, a sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, e successive modificazioni;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma secondo, del

D.L. 3 maggio 1991 n.143, convertito dalla Legge 5 luglio 1991 n.197 e successive integrazioni;

- l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991, pubblicato in G.U. n.227.

TITOLO II

Capitale sociale

Art.5 - Il capitale sociale è determinato in Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila virgola zero zero centesimi) diviso ai sensi di legge e potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ai quali è riservato il diritto di sottoscrizione in proporzione alle rispettive partecipazioni possedute alla data della delibera. L'eventuale diritto di sottoscrizione non esercitato da qualcuno dei soci, spetta in proporzione al numero delle partecipazioni possedute alla data della deliberazione di aumento del capitale a quei soci che intendono esercitare tale diritto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento in natura o di crediti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel proseguo indicato come diritto di sottoscrizione).

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter cod.civ.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di legge.

L'Assemblea potrà altresì deliberare, nel rispetto dell'art.2496 del Codice Civile, la riduzione del capitale sociale.

La sottoscrizione o l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni della società costituisce di per sé adesione al vigente articolato.

Art.6 - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

Ad eventuali esigenze finanziarie della società, i soci potranno sopperire erogando somme di

denaro, sia a titolo di versamento in conto capitale sia a titolo di finanziamenti, anche infruttiferi di interessi. Tali finanziamenti, con diritto a restituzione della somma versata, potranno essere effettuati solo dagli iscritti al libro soci e con il rispetto delle modalità e condizioni previste dalla normativa vigente.

Art.7 - In caso di alienazione e/o trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con la facoltà di sostituzione per le partecipazioni su cui non sia stata esercitata la prelazione dei soci aventi diritto.

A tal fine il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria partecipazione informerà immediatamente l'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (inviata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione) della sua intenzione di trasferire le partecipazioni, indicando il potenziale acquirente, il numero delle partecipazioni che intende trasferire, il prezzo offerto e le condizioni del trasferimento.

L'Organo Amministrativo, entro i sette giorni successivi al ricevimento della raccomandata, nella medesima forma, ne darà comunicazione ai soci al domicilio risultante dal libro soci.

I soci, nei trenta giorni successivi, dovranno - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - comunicare all'Organo Amministrativo se intendono esercitare la prelazione e se intendono, ed eventualmente in che misura - acquistare le ulteriori partecipazioni sulle quali non venisse esercitata la prelazione dagli altri soci - ovvero le partecipazioni inopstate.

La prelazione deve essere esercitata sull'intera partecipazione posta in vendita.

Ove la prelazione non venga esercitata su tutte le partecipazioni poste in vendita, le stesse potranno essere trasferite al cessionario indicato nella comunicazione inviata dal socio all'organo amministrativo della società.

Entro trenta giorni dal termine utile per esercitare la prelazione, ove questa sia stata utilmente esercitata, dovrà essere messo a disposizione del cedente, presso la sede sociale, il prezzo o la parte di prezzo, per la quale sia scaduto il termine di pagamento.

Qualora però uno o più soci dichiarassero, nei termini rispettivamente previsti, di esercitare il diritto di prelazione, ma contestassero il prezzo indicato nell'offerta, il prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione sarà determinato, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta in tal senso da parte dell'Organo di Amministrazione, da un tecnico designato da parte del Presidente del

Tribunale di Rovigo, che agirà in veste di arbitratore, restando il socio alienante obbligato a dare corso al trasferimento, in favore dei soggetti che avranno esercitato il diritto di prelazione, al prezzo che sarà stato come sopra determinato, entro 60 (sessanta) giorni dalla determinazione di tale prezzo da parte del tecnico incaricato, che provvederà a comunicarlo immediatamente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualsiasi alienazione e/o trasferimento di partecipazioni della società che avvenisse senza rispettare il diritto di prelazione dei soci con le modalità sopra specificate, sarà inefficace nei confronti della società; pertanto l'eventuale acquirente non sarà legittimato ad esercitare alcun diritto sociale.

In caso di aumento di capitale con diritto di opzione a favore dei vecchi soci, il diritto di opzione potrà essere trasferito a terzi solo con l'osservanza delle stesse modalità di cui sopra.

Art.8 - Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di legge.

Esso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

La liquidazione della partecipazione del socio recedente avverrà nei modi e termini di legge.

TITOLO III

Assemblea

Art.9 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazioni assembleari. Esse, se prese in conformità alla legge ed al presente articolato, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono di competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione del loro compenso;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 c.c., dei sindaci e del Presidente del Collegio

Sindacale o del Revisore;

4) la modificazione dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) le decisioni su argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono ad essa;

7) tutte le altre decisioni ad essa demandate dalla legge o dal presente articolato.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, ovunque purché in Italia.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale. Sono comunque fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge per singoli specifici casi.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta a sensi di legge.

Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località in Italia indicata nell'avviso di convocazione da spedirsi ai soci, con lettera raccomandata almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, ai sensi dell'art.2479/bis del C.C.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'organo amministrativo, con lettera raccomandata spedita ai soci, al loro domicilio risultante dal relativo Libro, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le lettere di convocazione debbono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

E' ammessa, nei confronti dei soci che ne facciano richiesta all'organo amministrativo specificando l'utenza telefonica sulla quale inoltrare la relativa comunicazione, la convocazione a mezzo telefax purché siano rispettati il termine di preavviso e il contenuto della lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto il giorno per una seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Gli amministratori ed i sindaci si considerano informati allorché pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione in assemblea degli stessi.

Art.10 - Ogni socio, che abbia diritto di intervento in Assemblea, può farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta ai sensi dell'art.2372 del C.C.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea e delle votazioni, accertandone i risultati.

Degli esiti di tali accertamenti dovrà essere dato conto nel verbale.

Art.11 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato ovvero, in caso di impedimento o assenza anche del Vice Presidente, da persona scelta dall'Assemblea fra gli amministratori o, in mancanza, anche al di fuori di essi.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti.

Nei casi di cui all'art.2365 C.C. ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Amministrazione

Art.12 - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero e la durata.

Gli Amministratori salvi i requisiti previsti dalla legge, possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art.2386 c.c., i nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene a meno la maggioranza dei Consiglieri, gli Amministratori rimasti in carica

dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

Art.13 - All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso, salvo quanto previsto dall'art.2479 c.c. ed in genere dalla legge e salvi i limiti fissati di volta in volta dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente.

Può essere nominato un Vice Presidente il quale dura in carica per tutto il tempo per il quale esercita le funzioni di Amministratore.

Il Consiglio inoltre può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri delegati, fissandone i poteri con le limitazioni previste dall'art.2381 C.C.; può inoltre nominare uno o più direttori, determinandone i poteri.

Art.14 - La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente nell'ipotesi di assenza o di impedimento di questi.

Nei confronti dei terzi sarà sufficiente lo svolgimento di attività da parte del Vice Presidente per attestare l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio potrà delegare l'uso della firma sociale ad uno o più Amministratori ovvero ad uno o più direttori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, un emolumento in relazione al lavoro svolto da ognuno.

Art.15 - Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o altrove in Italia dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni liberi quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o da due Sindaci effettivi se nominati.

La convocazione è fatta mediante lettera, telegramma o telefax ovvero altro mezzo idoneo di comunicazione al quale la legge attribuisca efficacia legale, da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata due giorni prima.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà darsi atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro Amministratore designato dal Consiglio stesso.

Art.16 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente, anche fra persona estranea al Consiglio stesso.

I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.17 - L'Assemblea delibera l'ammontare complessivo del compenso degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale delibera i diversi emolumenti di carica da attribuire al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Tali deliberazioni, una volta prese, saranno valide anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività societarie anche di rappresentanza, loro richieste dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione e di volta in volta svolte.

Art. 18 - Organo di controllo

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Sindaco Unico o da un

Collegio Sindacale che verranno nominati ed opereranno come previsto dal presente articolo. Qualora i soci optino per il Collegio Sindacale questo sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco Unico o componenti del Collegio Sindacale e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercitano il controllo contabile; in relazione a ciò il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale dovranno essere Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale del Sindaco Unico o dei componenti del Collegio Sindacale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni dell'Organo Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'Organo Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, i quali dovranno tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Sindaco

Unico o al Collegio Sindacale dovranno indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

TITOLO IV

Bilancio

Art.19 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.

Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anziché entro centoventi.

In questi casi gli amministratori segnaleranno nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art.20 - L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti che, previo accantonamento della quota pari al 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, fino al raggiungimento dei minimi previsti dalla legge, saranno assegnati ai soci in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno posseduta, fatta salva una diversa delibera dell'Assemblea, assunta nei modi di legge e di statuto.

I dividendi non riscossi si prescriveranno a favore della riserva legale dopo 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art.21 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Organo Amministrativo dovrà convocare l'Assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

L'Assemblea nomina il Liquidatore o i Liquidatori, anche non soci, determinandone poteri ed emolumenti, che provvederanno alla liquidazione della società a norma di legge.

TITOLO VI

Clausola arbitrale

Art.22 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se

promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. In caso di disaccordo, la nomina del presidente è demandata entro trenta giorni al presidente del Tribunale di Venezia su richiesta della parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via rituale secondo diritto.

Il collegio arbitrale sarà competente a decidere anche sulle spese dell'arbitrato e sulla loro ripartizione tra le parti.

Le modifiche e la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Disposizioni finali

Art.23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.